

Sentenza della Corte costituzionale n. 106/2018.

Materia: edilizia residenziale pubblica.

Parametri invocati: articolo 117 primo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).

Esito: illegittimità costituzionale.

L'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, modifica, tra l'altro, l'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 10/2004, stabilendo che, ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), il requisito precedentemente prescritto per i cittadini di paesi extracomunitari (che la norma modificata individuava nella titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale abbinato ad esercizio di attività lavorativa) sia ora, invece, sostituito dalla regolare residenza *"da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale"*. Nell'impugnare detta norma regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri ne denuncia il contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, il cui articolo 1 ha sostituito l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Secondo la Corte la questione è fondata. La direttiva 2003/109/CE, come sopra recepita, riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni (articolo 4); prevede poi che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l'altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (articolo 11), tra i quali rientra l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come testualmente conferma la lettera f) del suo articolo 11, con il riferirsi alla *"procedura per l'ottenimento di un alloggio"*.

Come detto, la direttiva è stata recepita con il d.lgs. 3/2007, che ha modificato l'articolo 9 del d.lgs. 286/1998, in senso conforme a quello indicato dalla direttiva. Per l'effetto, anche nell'ordinamento italiano, il cittadino di paese terzo, che sulla base di un permesso di soggiorno in corso di validità risieda nello Stato per almeno cinque anni, può acquistare, nel concorso degli altri requisiti di legge, lo status di soggiornante di lungo periodo (che gli viene riconosciuto dal questore mediante il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno), e acquista, con ciò, anche il diritto all'assegnazione degli alloggi di ERP in condizioni di parità

con i cittadini. Diversamente, la disposizione censurata prescrive – per i soggiornanti di lungo periodo nella Regione Liguria (che possono comunque divenire tali in base ad un periodo quinquennale di residenza in Italia) – un ben più esteso requisito temporale (dieci anni) ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica. E ciò, appunto, ne innesca secondo la Corte il manifesto contrasto con le richiamate disposizioni della direttiva 2003/109/CE, come recepita dal d.lgs. 3/2007 e, *per relationem*, con l’articolo 117, primo comma, Cost. È pur vero che, come osservato in contrario dalla resistente, lo stesso novellato articolo 9 del d.lgs. 286/1998 contiene una espressa riserva di “*diversamente disporre*” in tema di accesso dei soggiornanti di lungo periodo alla procedura di ottenimento di alloggi di ERP e richiede, a tal fine, che “*sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale*”. Ed è altresì vero che la Corte costituzionale, in altre occasioni, ha affermato che le politiche sociali delle Regioni ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005; ordinanza n. 32 del 2008); e, in linea con tale affermazione, ha argomentato che l’accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l’abitazione, per un verso, si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di stabilità, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione amministrativa e riducendone l’efficacia. Ma ciò sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell’accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenza n. 222 del 2013).

La Corte, a tale proposito, rammenta che, con riguardo ad una legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, ha già avuto modo di affermare che “*la previsione dell’obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza), determina un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell’art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio*” (sentenza n. 168 del 2014). Una tale valutazione di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità (risolventesi in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari) è tanto più riferibile alla disposizione in esame, la quale – ai fini del diritto sociale all’abitazione che è diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona e, quindi, anche dello straniero presente nel territorio dello Stato – richiede, per questi ultimi, un periodo di residenza ancor più elevato (dieci anni consecutivi). E ciò (diversamente dalla legge valdostana) senza neppure prevedere che tale decennale residenza sia trascorsa nel territorio della Regione Liguria, facendo non coerentemente riferimento alla residenza nell’intero territorio nazionale, ancorché sia poi la stessa legge impugnata, per quanto riguarda la prova del “*radicamento*” con il “*bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando*”, a fissare un requisito di residenza di “*almeno cinque anni*” (articolo 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria 10/2004, come, a sua volta, modificato dalla legge reg. Liguria 13/2017). Secondo la Corte, non ha maggior pregio, da ultimo, anche il riferimento comparativo che la difesa della Regione fa al cosiddetto “*Piano Casa*”, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale normativa, nell’includere gli immigrati regolari a basso reddito tra le categorie di soggetti che possono beneficiare del “*Piano casa*”, richiede bensì, per gli stessi, una residenza “*da almeno dieci anni nel territorio nazionale*”, ma ciò – diversamente dalla legge della Regione Liguria –

come requisito (non già cumulativo, bensì) solo *“alternativo”* rispetto al requisito, di per sé sufficiente, della residenza *“da almeno cinque anni nella medesima regione”*.

L'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 13/2017 è, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo per non superabile contrasto con l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli evocati parametri interposti. Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10/2014, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario (sentenza n. 58 del 2006).